

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 06363/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6363 del 2024, proposto da Giorgia Brignola, Raffaella D'Avanzo, Noemi De Martino, Marzia Filardi, Celeste Imperatore, Angela Palmiero, rappresentate e difese dall'Avv. Marianna Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Andreottola e dall'Avv. Anna Ivana Furnari dell'Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam – Formez, in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, domiciliario *ex lege*;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia o, comunque, concessione di provvedimenti cautelari:*

- degli atti e provvedimenti adottati dal Comune di Napoli, avente ad oggetto le operazioni di reclutamento dei vincitori ed idonei del concorso pubblico, per esami, per 222 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, indetto dal Comune di Napoli, da inquadrare nei ruoli di n. 72 unità con il profilo di Funzionario Socio Educativo (Codice Concorso NAPOLI/EDU/D), svoltosi il 18/09/2024, la cui graduatoria è stata pubblicata il 4/10/2024, per la presunta irregolarità nel contenuto di un quesito relativo alla “mente assorbente” di Maria Montessori, nella parte in cui le odierne ricorrenti non vengono inserite tra gli idonei del suddetto concorso, non avendo superato la prova scritta;

- della graduatoria di merito del suddetto concorso con codice NAPOLI/EDU/D pubblicata il 4/10/2024;

- degli esiti e del mancato superamento della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per 222 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, indetto dal Comune di Napoli, da inquadrare nei ruoli di n. 72 unità con il profilo di Funzionario Socio Educativo (Codice Concorso NAPOLI/EDU/D) sostenuta dalle ricorrenti in data 18/09/2024;

- previa declaratoria, in via cautelare, del diritto delle ricorrenti ad essere inserite nella graduatoria degli idonei del concorso (rilevato che, in caso di necessità, l’ente potrebbe scorrere la graduatoria e assumere anche gli idonei, anche a tempo determinato, come da avviso del 30/10/2024 pubblicato sul sito del Comune di Napoli; inoltre l’idoneità a tale concorso potrebbe rappresentare titolo di preferenza in altri concorsi futuri), o a sostenere nuovamente la prova scritta del concorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime;

Visto il D.P. n. 2638 del 12 dicembre 2024;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- le ricorrenti – candidate partecipanti al concorso pubblico indetto dal Comune di Napoli per l'assunzione di 222 unità di personale, di cui 72 con il profilo di Funzionario Socio Educativo (Codice Concorso NAPOLI/EDU/D) – contestano l'errata formulazione di un quesito contenuto nel test (quiz) e chiedono, per l'effetto, la decurtazione del punteggio negativo per la risposta ritenuta errata (- 0,25) e l'attribuzione del punteggio (+ 0,75) per la risposta ritenuta corretta, il tutto al fine di superare la soglia di sbarramento prevista dalla *lex specialis*, al fine dell'accesso alle ulteriori prove concorsuali;

Rilevato che:

- appare necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti partecipanti alla procedura selettiva in oggetto, atteso che il ricorso – in esecuzione di quanto disposto con il D.P. n. 2638 del 12 dicembre 2024, è stato notificato ad uno soltanto di essi (Donatella Sturiano, cfr., dep. 7 gennaio 2025);

- inoltre, va accolta la richiesta, formulata in ricorso, di effettuare tale integrazione per pubblici proclami, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati e sussistendone i presupposti di legge;

Ritenuto:

- che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

- che pertanto, la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del Comune di Napoli e della Commissione Ripam;

- perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e

del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare a ciascuna Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Valutato di rinviare, per il prosieguo della discussione dell'istanza cautelare, alla camera di consiglio del 9 aprile 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

- Ordinanza di integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione;

- fissa, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 9 aprile 2025;
- manda alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valeria Nicoletta Flammini**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Severini**

**IL SEGRETARIO**